

Legge regionale 22 dicembre 1980 , n. 70 - TESTO VIGENTE dal 19/02/1998

Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli Enti soppressi con l' articolo 1 bis introdotto nel DL 18 agosto 1978 n. 481 con legge di conversione 21 ottobre 1978 n. 641 e trasferiti alla Regione.

Art. 19

Per gli oneri previsti dal primo comma del precedente articolo 5 nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 viene istituito << per memoria >> al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3324 con la denominazione: << Assegnazione ai Comuni dei fondi necessari per l' espletamento delle funzioni di assistenza e beneficenza già esercitate dagli Enti soppressi e trasferite alla Regione con il DPR 18 dicembre 1979, n. 839 >>.

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, il precitato capitolo 3324 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 ed al bilancio per l' esercizio finanziario 1980.

Per quanto riguarda l' esercizio 1980, l' eventuale stanziamento da iscriversi al precitato capitolo 3324 verrà determinato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, da registrarsi alla Corte dei conti, mediante prelevamento della somma occorrente dal capitolo 1731 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980.